

REGIONE PIEMONTE - LEGGE REGIONALE

AVVISO DI RETTIFICA. Legge regionale 19 luglio 2023, n. 12 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale).

Con riferimento alla legge regionale 19 luglio 2023, n. 12 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale), pubblicata sul supplemento n. 3 del Bollettino Ufficiale n. 29 del 20 luglio 2023, si segnala quanto segue.

Per mero errore materiale all'articolo 8, commi 3 e 4, sono state riportate le parole "di cui all'articolo 27, comma 15, lettera b)", anziché le parole "di cui all'articolo 27, comma 17, lettera b)". Il testo corretto dell'art. 8, commi 3 e 4 della legge regionale 12/2023, così come approvato dal Consiglio regionale il 7 luglio 2023, è il seguente:

3. Se il consigliere sospeso è stato eletto in una lista circoscrizionale, il Consiglio regionale affida la supplenza al primo candidato non eletto della stessa lista e circoscrizione del consigliere sospeso. In caso di esaurimento dei candidati, la supplenza è affidata al primo candidato non eletto della prima lista circoscrizionale del medesimo gruppo di liste individuata scorrendo la graduatoria regionale di cui all'articolo 27, comma 17, lettera b), fermo restando quanto previsto dal comma 4.

4. Fino al completamento del primo scorrimento della graduatoria regionale di cui all'articolo 27, comma 17, lettera b), non vengono considerate le liste che hanno già ottenuto seggio a seguito dell'utilizzo della graduatoria di cui all'articolo 27, comma 14.

inoltre per mero errore materiale, all'art. 10, comma 1, lett. a) è stata riportata erroneamente la parola "residui" anziché la parola "residuati". Il testo corretto dell'art. 10 comma 1, lett. a) della legge regionale 12/2023, così come approvato dal Consiglio regionale il 7 luglio 2023, è il seguente:

a) almeno quaranta consiglieri sulla base di liste circoscrizionali concorrenti con il sistema proporzionale dei quozienti interi e dei resti più alti nelle singole circoscrizioni e recupero dei voti residuati nel collegio unico regionale."